



DETERMINA n. 785 del 11/08/2026

STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2023_049 PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI PRELIEVO, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DI CAMPIONI CERVICO-VAGINALI PER HPV - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROCHE DIAGNOSTICS SPA IN ATI CON HOLOGIC ITALIA SRL

Direttore Struttura: **PANARELLI CESARINO**

Responsabile procedimento: **BASCHIERI PIERLUIGI**

Determina n. 785 del 11/08/2026

Fascicolo 587/2026 Cl: 1.06.03

Proposta n. 1987/2026



IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

PREMESSO che è necessario procedere all'approvvigionamento dei dispositivi medici di seguito indicati, occorrenti alla Struttura Complessa di Anatomia Patologica dell'ASST di Mantova e precisamente:

- "Sistemi di prelievo, conservazione e trasporto di campioni cervico-vaginali per la determinazione di HPV e di sistemi diagnostici analitici automatizzati e servizi connessi";

DATO ATTO che:

- con Decreto n. 1180 del 07/11/2024 è stata effettuata l'adesione alla Convenzione ARIA_2023_049 "Sistemi di prelievo, conservazione e trasporto di campioni cervico-vaginali per la determinazione di HPV e di sistemi diagnostici analitici automatizzati e servizi connessi" - aggiudicata a favore della ditta Roche Diagnostics in ATI con la ditta HOLOGIC Italia Srl di Vicopisano (PI);
- relativamente ad essa, il valore economico del massimale concesso da ARIA Spa è risultato insufficiente rispetto al fabbisogno reale delle strutture aziendali utilizzatrici dei dispositivi diagnostici oggetto della suddetta fornitura;
- risulta, pertanto, necessario procedere ad una nuova adesione alla medesima convenzione al fine di garantire la continuità della fornitura e di soddisfare le esigenze di questa Azienda;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi

Determina n. 785 del 11/08/2026

Fascicolo 587/2026 CI: 1.06.03
Proposta n. 1987/2026



utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali o convenzioni quadro stipulate da Consip Spa”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1 comma 510 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso dette convenzioni possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell’organo di vertice amministrativo trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della medesima Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

CONSIDERATE le determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario per l'anno 2026 adottate con DGR n. XII/5589 del 30/12/2025 e le normative in essa richiamate in quanto vigenti, nonché le pregresse deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia ivi elencate, in quanto specificamente pertinenti alla funzione di programmazione acquisto e controllo delle risorse strumentali necessarie al funzionamento del sistema;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi delle sopra citate determinazioni regionali, è stabilita per le aziende ed enti del sistema sanitario regionale l’obbligatorietà di adesione alle Convenzioni stipulate dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) e Consip Spa ai sensi dell’art. 26 comma 3 della citata L. 23 dicembre 1999, n. 488 e l’espresso divieto di attivare procedure di acquisto relative a beni e/o servizi già oggetto di contratti/Convenzioni stipulati dai medesimi enti, nonché il divieto di attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al suddetto soggetto aggregatore;

DATO ATTO dell’obbligo di acquisto per il tramite esclusivo del Soggetto Aggregatore Regionale sopra citato o Consip Spa di beni e servizi compresi nelle categorie e soglie individuate dal DPCM 11/02/2026, adottato ai sensi dell’art. 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, per le quali l’acquisto non può avvenire per via autonoma da parte degli Enti Sanitari se non all’interno delle soglie annuali di obbligatorietà previste, salvo richiedere al medesimo soggetto aggregatore, l’attivazione della relativa procedura di acquisto, per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una convenzione dello stesso soggetto o di Consip;

Determina n. 785 del 11/08/2026

Fascicolo 587/2026 Cl: 1.06.03
Proposta n. 1987/2026



CONSIDERATO che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, le Aziende sanitarie, in sede di programmazione dei propri acquisti, sono tenute conseguentemente a verificare che siano disponibili convenzioni regionali o in subordine di CONSIP, con la possibilità in caso negativo di procedere ad attivare autonome procedure di acquisto per la stipula di contratti di durata limitata fino alla attivazione della convenzione regionale già nel frattempo programmata;

CONSIDERATO che, in via residuale rispetto alle procedure centralizzate, le Aziende sanitarie regionali possono procedere attraverso forme di acquisizione aggregata, tramite le unioni di acquisto il cui perimetro è determinato dalla DGR Lombardia n. X/4702 del 29/12/2015;

DATO ATTO che l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA), ha assegnato a questa ASST un nuovo massimale relativamente alla convenzione di seguito indicata:

- Convenzione ARIA_2023_049 Sistemi di prelievo, conservazione e trasporto di campioni cervico-vaginali per la determinazione di HPV e di sistemi diagnostici analitici automatizzati e servizi connessi - aggiudicata a favore della ditta Roche Diagnostics in ATI con la ditta HOLOGIC Italia Srl di Vicopisano (PI);

DATO ATTO che i prodotti di cui trattasi non sono ricompresi tra le categorie merceologiche di cui al sopra citato D.P.C.M. 11/02/2026;

VISTA la documentazione relativa alla convenzione in esame, nonché tutte le informazioni necessarie per l'avvio delle procedure di adesione mediante NECA (Negozio Elettronico Centrale Acquisti);

RITENUTO dunque, in applicazione delle disposizioni sopra richiamate di aderire nuovamente alla convenzione sopra citata per il lotto suindicato e per il fabbisogno quantificato nella misura di cui alla tabella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1)

DATO ATTO che con nota prot. n. 59280 in data 22/12/2020, considerati i vincoli derivanti dalle citate disposizioni normative e dagli indirizzi regionali sopra richiamati, il Direttore della Struttura complessa Gestione Acquisti, in caso di urgenza di acquisire i prodotti ricompresi nelle convenzioni centralizzate regionali o nazionali, è stato autorizzato a sottoscrivere anticipatamente gli ordinativi di fornitura, sulla base della preventiva valutazione tecnica circa la corrispondenza dei prodotti offerti in convenzione con le

Determina n. 785 del 11/08/2026

Fascicolo 587/2026 Cl: 1.06.03
Proposta n. 1987/2026



specifiche esigenze delle strutture utilizzatrici, dalle quali abbia acquisito il rispettivo fabbisogno;

DATO ATTO che, in considerazione dell'urgenza di acquisire il fabbisogno per la fornitura del dispositivo sopra citato, si è anticipatamente provveduto ad emettere in data 03/08/2026 ordinativo di fornitura (n. 222773098), a titolo di prenotazione dell'impegno del fornitore nei confronti di questa ASST per il quantitativo stimato dalla struttura proponente e per il conseguente importo presunto di spesa sulla base delle condizioni predeterminate dalla suddetta centrale di committenza;

CONSIDERATO che, con riferimento al quantitativo presunto per 36 (trentasei) mesi del prodotto, stimato dal Responsabile della struttura competente, il costo della fornitura sulla base delle condizioni offerte è determinabile complessivi € 276.352,50 Iva 22% esclusa;

DATO ATTO che l'adesione alla predetta convenzione, a parità di consumi, non comporta una maggior spesa su base annua, in quanto il prezzo offerto è invariato rispetto al contratto precedente;

DATO ATTO che la predetta fornitura di interesse di questa ASST risulta ricompresa nella programmazione triennale acquisti 2025-2027 adottata con decreto n. 367 del 31/03/2025, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 31 marzo 2023 n. 36;

RITENUTO di nominare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023 su proposta del Responsabile Unico del Progetto (RUP) che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto derivante dalla predetta adesione la dott.ssa Elisa Pecini, Coordinatrice Tecnica della struttura di Anatomia Patologica aziendale, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la convenzione di cui trattasi;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, è stato individuato il Dr. Raffaele Bonora Dirigente della Struttura Gestione Acquisti;

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **BASCHIERI PIERLUIGI** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

Determina n. 785 del 11/08/2026

Fascicolo 587/2026 CI: 1.06.03
Proposta n. 1987/2026



DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

DETERMINA

1. di aderire alla Convenzione di seguito indicata per la fornitura di prodotti diagnostici, stipulata dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) di Regione Lombardia, per i quantitativi, all'importo unitario e per la spesa complessiva riportata analiticamente nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1):

- Convenzione ARIA_2023_049: Sistemi di prelievo, conservazione e trasporto di campioni cervico-vaginali per la determinazione di HPV e di sistemi diagnostici analitici automatizzati e servizi connessi - aggiudicata a favore della ditta Roche Diagnostics in ATI con la ditta HOLOGIC Italia Srl di Vicopisano (PI), così suddiviso:

- € 269.720,04, Iva 22% incvlusa, per la ditta Roche Diagnostics Spa;

- € 67.430,01, Iva 22% inclusa, per la ditta Hologic Italia Srl;

2. di dare atto che l'adesione alla predetta convenzione comporta, relativamente ai prodotti oggetto della fornitura, per il periodo di validità del contratto previsto per 36 (trentasei) mesi dal 03/08/2026 sino e non oltre il 02/08/2029, una spesa complessiva presunta pari ad € 337.150,05 (Iva 22% inclusa) che viene conteggiata sul conto economico n. 80100510 del Bilancio 2026,2027,2028,2029 così suddiviso (Cig n. BC9AD37847):

OPERATORE ECONOMICO	CONTO ECONOMICO	2026	2027	2028	2029
ROCHE DIAGNOSTICS	80100510	€ 29.968,89	€ 89.906,68	€ 89.906,68	€ 59.937,79
HOLOGIC ITALIA	80100510	€ 7.492,22	€ 22.476,67	€ 22.476,67	€ 14.984,45

Determina n. 785 del 11/08/2026

Fascicolo 587/2026 Cl: 1.06.03

Proposta n. 1987/2026



3. di nominare, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto derivante dalla predetta adesione la dott.ssa Elisa Pecini, Coordinatrice Tecnica della Struttura di Anatomia Patologica aziendale, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la convenzione di cui trattasi;
4. di recepire la documentazione relativa alla predetta Convenzione scaricabile dal sito web dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti Regione Lombardia;
5. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE della STRUTTURA

PANARELLI CESARINO

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)